



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania**

**(Sezione Terza)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 3784 del 2020, integrato da motivi aggiunti,  
proposto da

Azienda Agricola - Colangelo Orazio, ditta individuale, corrente in Paupisi (BN),  
alla C.da Mandarisi, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa  
dall'avvocato Luca Coletta, con domicilio fisico eletto presso l'avvocato Sergio  
Falcone, in Napoli, alla Galleria Vanvitelli, n. 33, e domicilio digitale come da  
p.e.c.: avvlucacoletta@puntopec.it ;

***contro***

Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata  
e difesa dall'avvocato Maria Vittoria De Gennaro, con domicilio digitale come da  
PEC da Registri di Giustizia;

***nei confronti***

Belperio Adelina, non costituita in giudizio;

***per l'annullamento,***

***previa sospensione***

- quanto al ricorso introduttivo:

a) della nota Giunta Regionale della Campania Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali-Servizio Territoriale e Provinciale di Benevento n. prot. 0374026 del 6/08/2020, recante la comunicazione del rigetto e/o esito negativo dell'istanza di riesame del preavviso di diniego e/o di inammissibilità della domanda di sostegno, barcode n. 84250052291

prot. AGEA 2018-319728 del 12/4/2018, misura intervento 4.1.1, nell'ambito del P.S.R Campania 2014/2020PSR;

b) della nota della Giunta Regionale della Campania Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali-Servizio Territoriale e Provinciale di Benevento, prot. n. 0786526 del 27/12/2019, recante preavviso di diniego;

c) del verbale di riesame del 25/06/2020, allegato al provvedimento sub a);

d) se e in quanto esistente, del verbale istruttorio redatto dal funzionario regionale istruttore della pratica;

f) per quanto di ragione, della Graduatoria Unica Regionale Definitiva approvata con DRD 138 del 15/7/2020 pubblicato il 20/07/2020 successivo, per la parte in cui l'istanza della ditta ricorrente è inclusa nella sezione "domande inammissibili" anziché in quella delle "domande ammesse a finanziamento";

g) ogni altro atto antecedente, conseguente o comunque connesso a quelli che precedono.

- quanto ai motivi aggiunti notificati il 17.03.2021 e depositati il medesimo giorno: del verbale della Commissione di Riesame del 20/01/2021, recante la dichiarazione-conferma della "inammissibilità a valutazione per violazione dei paragrafi 9 (piano di sviluppo aziendale ) e 11( criteri di selezione ) del bando di misura", della domanda di sostegno della ditta ricorrente, barcode n. 84250052291 prot. AGEA 2018-319728 del 12/4/2018, misura intervento 4.1.1, nell'ambito del P.S.R Campania 2014/2020PSR.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Campania;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

elatore nella camera di consiglio del giorno 13 aprile 2021 il dott. Vincenzo Cernee, uditi per le parti i difensori da remoto e trattenuto il ricorso in decisione con le modalità di cui all'art. 25 del D.L. n. 137/2020 convertito dalla L. n. 176/2020, come modificato dall'art. 1, co. 17, del D.L. n. 183/2020, conv. in legge n. 21/2021, come specificato nel verbale;

Ritenuto che, prima facie, il ricorso appare suffragato dall'elemento del fumus boni iuris, atteso che:

a) il bando, unica lex specialis regolante la procedura, stabilisce, per il criterio di selezione n. 5.2., tra le modalità di attribuzione del punteggio, esclusivamente quanto segue: “richiesta di adesione al piano assicurativo agricolo o adesione ai fondi di mutualizzazione di cui al PSRN 2014/2020 sottomisure 17.2/17.3”, senza che possa assumere alcun valore dispositivo la successiva circolare n. 0215079 del 03.04.2019 secondo il cui disposto “Oggi 2019 è necessario verificare l'adesione effettiva e quindi la polizza assicurativa 2018”, sicché ingiustificata risulterebbe l'omessa attribuzione dei due punti, avendo parte ricorrente rappresentato con l'istanza di riesame con controdeduzioni formulate il 27.01.2020 di aver redatto per l'anno 2018 (relativamente all'anno 2019 la richiesta si ritiene impropria in quanto in fase di istruttoria la verifica andrebbe limitata a quanto riscontrabile all'atto della presentazione della domanda di sostegno) il PAI ed attivato la procedura per la stipula della relativa polizza assicurativa, allegando copia della polizza assicurativa anno 2018 —Elaborato B;

b) quanto all'omessa attribuzione di punteggio per gli ulteriori profili dedotti, che

occorre approfondire nella adeguata sede di merito:

Considerato che le negative valutazioni in ordine alla non accoglibilità non reggono alle censure di una inadeguata valutazione dell'attendibilità delle controdeduzioni della parte, la quale ha spiegato nella sede procedimentale e giurisdizionale una giustificazione tecnica altrettanto plausibile ed attendibile di quanto asserito dalla commissione incaricata del riesame;

“Ritenuto che, ai fini dell'esercizio di un sindacato giurisdizionale rispondente ai canoni di effettività della tutela ex articolo 6 CEDU ed ex articolo 47 Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, il vaglio in sede processuale deve configurarsi come esteso alla intrinseca attendibilità e correttezza delle asserzioni e valutazioni tecniche delle parti, non potendo arrestarsi ad un'attendibilità privilegiata delle prospettazioni fattuali della Pubblica Amministrazione, la quale deve quindi adempiere ad un onere motivazionale rafforzato in riferimento al piano confutatorio della ricostruzione operata da parte ricorrente, il che nella specie è rimasto carente” (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, sez. III, ord. n. 02406 del 16/12/2020);

Ritenuto che al pregiudizio lamentato può ovviarsi disponendo l'accantonamento delle somme richieste dalla ricorrente sino alla decisione nel merito;

Considerato che parte ricorrente risulta aver notificato il gravame proposto ad alcuni soltanto dei controinteressati e che occorre integrare il contraddittorio nei confronti degli altri soggetti in capo ai quali l'approvazione della graduatoria impugnata ha consolidato situazioni confliggenti di interesse protetto ed attuale, suscettibili di essere lese dall'eventuale accoglimento del predetto gravame;

Considerato che, in ragione dell'elevato numero dei controinteressati – da individuarsi nei soggetti che, in caso di accoglimento del ricorso, sarebbero superati in graduatoria dalla parte ricorrente – la notifica individuale può assumere i caratteri di particolare difficoltà ai sensi del combinato disposto degli artt. 41 co. 4 e 49 co. 3 c.p.a.;

Ritenuto, pertanto, di autorizzare - alternativamente alla notifica individuale – come

da richiesta a verbale di parte ricorrente, la notifica per pubblici proclami, secondo le modalità di seguito precisate;

Atteso che l'art. 52 del codice del processo amministrativo prevede che "il presidente può autorizzare la notificazione del ricorso o di provvedimenti anche direttamente dal difensore con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile";

Ritenuto che la norma sia applicabile anche alle ipotesi in cui vi sia la necessità di integrare il contraddittorio a mezzo di notificazione per pubblici proclami consentendo al giudice adito di ordinare la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte (in giurisprudenza, v., tra le altre, T.A.R. Lazio, Roma, sez. I ter, ordinanza n. 07680/2015 nonché i numerosi precedenti di questa sezione);

Considerato che al fine di rendere effettiva la probabilità di fatto di una reale cognizione del ricorso per i soggetti controinteressati non appare necessaria la pubblicazione, in Gazzetta Ufficiale, dell'intero contenuto del ricorso e delle sue conclusioni;

Ritenuto, pertanto, di determinare le seguenti modalità per l'effettuazione della notifica per pubblici proclami:

- nella parte seconda della Gazzetta Ufficiale andranno inserite, a cura di parte ricorrente, le seguenti indicazioni: (I) l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del procedimento, (II) il nome della parte ricorrente, (III) gli estremi del ricorso, del provvedimento impugnato, (IV) l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso l'inserimento del numero di registro generale del tribunale amministrativo regionale competente, (V) l'indicazione che il testo integrale del ricorso può essere consultato sul sito internet dell'amministrazione competente, unitamente all'indicazione nominativa dei soggetti controinteressati;

- l'Amministrazione regionale avrà obbligo di pubblicare, previa consegna del ricorso e dell'elenco dei controinteressati a cura di parte ricorrente sul supporto (cartaceo o informatico) indicato dall'amministrazione stessa, sul proprio sito il testo integrale del ricorso e dell'elenco nominativo dei controinteressati in calce ai quali dovrà essere inserito l'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza della Terza Sezione del TAR Campania individuata con data, numero di ricorso e numero di provvedimento;
- l'Amministrazione non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva, il ricorso e l'elenco nominativo dei controinteressati integrati dall'avviso nonché le notizie e gli atti, relativi alla presente controversia;
- l'Amministrazione dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione nel sito del ricorso e dell'elenco integrati dall'avviso;
- la medesima Amministrazione dovrà inoltre curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica" dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale è stato pubblicato il ricorso e l'elenco integrati dall'avviso;
- in assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, la Sezione ritiene di poter fissare l'importo, che parte ricorrente dovrà versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dall'amministrazione medesima, in € 30,00 (euro trenta) per l'attività di pubblicazione del ricorso sul sito.

Le dette pubblicazioni dovranno avvenire, qualora parte ricorrente opti per questa ultima modalità di notificazione per pubblici proclami, entro 90 (novanta) giorni dalla comunicazione al suo difensore della pubblicazione della presente ordinanza da parte della Segreteria, con deposito della prova delle intervenute pubblicazioni entro il termine perentorio di ulteriori 15 giorni;

Ritenuto, altresì, che, una volta integrato il contraddittorio nei termini indicati, la controversia possa essere definita nella sede di merito, rinviandosi all'uopo alla pubblica udienza del 26 ottobre 2021;

Ritenuto equo disporre la compensazione delle spese della presente fase tra le parti costituite;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza):

A) dispone gli incumbenti istruttori di cui in motivazione;

B) accoglie l'istanza cautelare di cui in epigrafe e per l'effetto:

a) dispone l'accantonamento delle somme richieste nella domanda dalla parte ricorrente;

b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 14 dicembre 2021.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 13 aprile 2021, mediante collegamento da remoto in videoconferenza con il sistema Microsoft Teams, secondo quanto previsto dall'art. 25, co. 2, del decreto-legge n. 137 del 28.10.2020, convertito con legge n. 176 del 18.12.2020, modificato con l'art. 1, co. 17, del decreto-legge n. 183 del 31.12.2020 conv. in legge n. 21/2021, con l'intervento dei magistrati:

Anna Pappalardo, Presidente

Vincenzo Cernese, Consigliere, Estensore

Gabriella Caprini, Consigliere

**L'ESTENSORE**  
**Vincenzo Cernese**

**IL PRESIDENTE**  
**Anna Pappalardo**

## IL SEGRETARIO